

circolare
18 OTTOBRE 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 18 ottobre 2016

Oggetto

Voucher – operativa la nuova modalità di comunicazione preventiva

Con la circolare n.1/2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sull'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Al fine dell'adempimento, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del Lavoro, tramite l'indirizzo di posta elettronica creato appositamente relativo alla singola sede territoriale dell'Ispettorato stesso e [scaricabile al seguente link](#).

Viene altresì precisato che le e-mail così inviate dovranno:

- essere prive di qualsiasi allegato;
- riportare anche nell'oggetto della e-mail il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
- contenere i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio (i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione, l'ora di inizio e di fine della prestazione).

In aggiunta l'Istituto conferma che rimane altresì ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.

Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione effettuata dovranno essere inviate – ai medesimi indirizzi di posta elettronica – non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.


La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione".

L'Ispettorato ricorda inoltre che l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Per quanto riguarda l'incertezza operativa susseguente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Ispettorato, nella Circolare in esame, indica che il personale ispettivo *"terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 e la presente circolare"*.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile



I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione di specifiche direttive stabilite con il destinatario a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dello Studio Arlati Ghislandi.

Diversi comportamenti profilano un'ipotesi di reato in capo al destinatario e all'utilizzatore non autorizzato.